



COMMISSIONE DI DISCIPLINA 2a ISTANZA - MASSIMARIO 2011

ANNO 2011

COMMISSIONE DI DISCIPLINA 2a ISTANZA

Decisione 19 gennaio 2011 n. 1

Procedimento disciplinare – Decisione dei probiviri passata in giudicato - Inammissibilità appello

Procedimento disciplinare – Comportamento scorretto tenuto dal socio di un gruppo cinofilo – Illecito disciplinare - Sospensione

1. E' inammissibile l'appello avverso un provvedimento assunto dal collegio dei probiviri già eseguito, In ragione del passaggio in giudicato dello stesso.
2. Sussiste responsabilità disciplinare, per violazione dell'art. 27 dello statuto sociale ENCI in capo al socio di un gruppo cinofilo, con la conseguente applicazione della sanzione della sospensione per dodici mesi, che abbia diffuso notizie false e diffamatorie nei confronti di un esperto giudice e del gruppo stesso, nonché diffuso un volantino con cui veniva resa pubblica la pendenza di procedimenti penali nei confronti degli stessi che non hanno poi portato al riconoscimento di responsabilità penali essendo stati archiviati .

Decisione 19 gennaio 2011 n. 2

Procedimento disciplinare – Comportamento scorretto tenuto da esperti giudici – Illecito disciplinare - Sospensione

Sussiste responsabilità disciplinare per violazione dell'art. 27 dello statuto sociale ENCI e dell'art. 23, comma 2 (oggi art. 22, comma 2) del disciplinare del corpo degli esperti giudici, in capo a due esperti giudici ENCI, con la conseguente applicazione della sanzione della sospensione per un mese, per aver giudicato, pur senza aver la qualifica di esperti giudici di esposizione, in una manifestazione non riconosciuta dall'ENCI, atteso che le citate norme si applicano a tutti gli esperti giudici e non solo a quelli di esposizione, a nulla valendo il richiamo a quanto disposto dall'antitrust (secondo cui gli esperti giudici ENCI possono giudicare manifestazioni non riconosciute ma che contribuiscono alla diffusione della cultura cinofila) in considerazione del fatto che detta norma è inserita in un disciplinare approvato dal ministero che obbliga gli esperti giudici a uno scrupoloso rispetto e l'ENCI a una attenta applicazione.

Decisione 19 gennaio 2011 n. 3

Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito disciplinare - Sospensione

Dà luogo a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ENCI una scorretta contrattazione in sede di compravendita di



COMMISSIONE DI DISCIPLINA 2a ISTANZA - MASSIMARIO 2011

un animale, con l'applicazione della sanzione della sospensione per sei mesi (nel caso di specie è stato venduto un esemplare di razza senza pedigree, a nulla valendo le argomentazioni difensive dedotte in appello in quanto non suffragate da alcun elemento probatorio).

Decisione 28 febbraio 2011 n. 4

Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità

Ai sensi dell'art. 37.2 del regolamento di attuazione statuto ENCI, è improcedibile l'azione disciplinare per tardività della denuncia.

Decisione 28 febbraio 2011 n. 5

Procedimento disciplinare – Appello proposto dal denunciante – Inammissibilità appello

Ai sensi dell'art. 45.1 del regolamento di attuazione dello statuto sociale ENCI è inammissibile l'appello promosso dal denunciante e non dall'incolpato.

Decisione 28 febbraio 2011 n. 6

Socio allevatore – Compravendita di cani – Comportamento contrattuale scorretto – Illecito disciplinare - Sospensione

Dà luogo a responsabilità disciplinare per violazione del dovere di comportamento deontologico ai sensi dell'art. 24 dello statuto ENCI, nonché dell'art. 2598 c.c. (divieto di pubblicità ingannevole), l'aver pubblicizzato via internet alcuni cuccioli di razza attribuendo ai genitori caratteristiche e titoli specifici, definendoli esenti da displasia all'anca, attribuendo loro falsi titoli di campione e fittizi brevetti in protezione civile e pet therapy, con conseguente sanzione disciplinare a carico dei soci allevatori (nel caso di specie il socio direttamente responsabile della pubblicità ha avuto, in appello, una riduzione della sanzione della sospensione da mesi trentasei a mesi sei, in considerazione del fatto che un cucciolo, due anni dopo la pubblicità, è stato dichiarato esente da displasia all'anca, mentre per l'altro socio allevatore, non autore materiale della pubblicazione, il passaggio dalla sospensione per mesi dodici alla censura).

Decisione 14 giugno 2011 n. 7

Procedimento disciplinare – Comportamento scorretto tenuto dal socio di un gruppo cinofilo – Illecito disciplinare – Sospensione cautelativa

Sussiste responsabilità disciplinare, per violazione dell'art. 27 dello statuto sociale ENCI e dell'art. 25 del regolamento speciale prove di lavoro, in capo al socio, allevatore e addestratore, con la conseguente applicazione della sanzione della sospensione cautelativa, che abbia contestato le valutazioni di un esperto giudice e tenuto un comportamento che ha determinato



COMMISSIONE DI DISCIPLINA 2a ISTANZA - MASSIMARIO 2011

problemi organizzativi che hanno inciso sullo svolgimento della prova e danneggiato gli altri concorrenti (dal momento che tratta vasi di prove disputate in coppia).

Decisione 14 giugno 2011 n. 8

Procedimento disciplinare - Comportamento scorretto tenuto da un socio – Illecito disciplinare - Censura

Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio, con la conseguente applicazione della sanzione della censura, che, in occasione di un raduno, abbia tenuto un comportamento contrario alle norme deontologiche non limitandosi a esporre dubbi sul portamento della coda del soggetto di proprietà del denunziante, ma accusando ripetutamente e pubblicamente che sarebbe stata realizzata un'alterazione della coda dell'esemplare, alterazione poi non riscontrata nonostante i controlli veterinari richiesti, eccedendo in tal modo i limiti generali di comportamento deontologicamente corretto richiesto dall'art. 27 dello statuto ENCI.

Decisione 14 giugno 2011 n. 9

Procedimento disciplinare – Iscrizione a una manifestazione canina – Contestazione della proprietà dell'esemplare - Illecito disciplinare – Non sussiste

Non sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio allevatore che abbia iscritto e presentato a una manifestazione canina un esemplare ceduto in proprietà, anteriormente alla manifestazione, ma che, durante la medesima si trovava non solo nel possesso ma anche nella legittima proprietà della socia per esserle stato restituito, insieme ai documenti ad esso relativi, da parte della acquirente impossibilitata a tenerlo con sé.

Decisione 14 giugno 2011 n. 10

Procedimento disciplinare - Comportamento scorretto tenuto da un socio allevatore – Illecito disciplinare - Sospensione

Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio allevatore che, incolpato di aver iscritto ad esposizioni canine dei soggetti indicando elementi non rispondenti al vero, adduca di non avervi provveduto personalmente per gravi motivi di salute, ma abbia delegato tali compiti a terze persone, dovendo in ogni caso essere ascritta a suo carico una colpa in vigilando e una responsabilità oggettiva, in quanto il titolare di un allevamento ha quanto meno l'obbligo di controllare che il mandato conferito venga eseguito in modo corretto, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione a un mese.



COMMISSIONE DI DISCIPLINA 2a ISTANZA - MASSIMARIO 2011

Decisione 14 giugno 2011 n. 11

Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciante – Assenza della qualità di socio o associato ENCI – Improcedibilità

Ai sensi dell'art. 36.1 del regolamento di attuazione dello statuto sociale l'azione disciplinare promossa da parte di un soggetto che non sia socio ENCI comporta l'improcedibilità della azione stessa (nel caso di specie, la denuncia non proveniente da un socio era stata fatta propria dal direttore generale dell'ENCI, ma non nell'esercizio delle sue funzioni).

Decisione 13 settembre 2011 n. 12

Procedimento disciplinare – Denuncia tardiva – Improcedibilità

Ai sensi dell'art. 36.1 e 37.2 del regolamento di attuazione statuto ENCI, è improcedibile l'azione disciplinare per tardività della delibera del consiglio direttivo ENCI di deferimento alla Commissione di 1a istanza degli incolpati (essendo stata assunta decorsi tre mesi dalla conoscenza dei fatti).

Decisione 13 settembre 2011 n. 13

Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciante – Assenza della qualità di socio o associato ENCI – Tardività della denuncia – Improcedibilità

Ai sensi dell'art. 36.1 del regolamento di attuazione dello statuto sociale l'azione disciplinare promossa da parte di un soggetto che non sia socio ENCI comporta l'improcedibilità della azione stessa (nel caso di specie, la denuncia non proveniente da un socio era stata fatta propria dal consiglio direttivo ma tardiva in quanto assunta decorsi tre mesi dalla conoscenza dei fatti).

Decisione 30 novembre 2011 n. 14

Procedimento disciplinare – Appello tardivo – Inammissibilità

Ai sensi dell'art. 45.1 del regolamento di attuazione statuto ENCI è inammissibile l'appello proposto tardivamente.

Decisione 30 novembre 2011 n. 15

Potere disciplinare – Caratteristiche del soggetto denunciante – Assenza della qualità di socio o associato ENCI – Tardività della denuncia – Improcedibilità



COMMISSIONE DI DISCIPLINA 2a ISTANZA - MASSIMARIO 2011

Ai sensi dell'art. 36.1 del regolamento di attuazione dello statuto sociale l'azione disciplinare promossa da parte di un soggetto che non sia socio ENCI comporta l'improcedibilità della azione stessa.

Decisione 30 novembre 2011 n. 16

Procedimento disciplinare – Utilizzo di espressioni critiche – Illecito disciplinare – Sussiste

Procedimento disciplinare – Applicabilità art. 8 del disciplinare degli esperti giudici

1. Sussiste responsabilità disciplinare in capo ad alcuni soci che, mediante lettere aperte su un sito internet, abbiano proposto affermazioni ingiuriose e diffamatorie nei confronti di un esperto giudice, comportamento questo eccedente il diritto di critica che consente una libera manifestazione del pensiero attraverso una forma espositiva chiara e, anche se provocatrice, mai offensiva e denigratoria, con la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per mesi otto.

2. L'art. 8 del disciplinare degli esperti giudici si applica esclusivamente per i consiglieri del direttivo ENCI in manifestazioni organizzate direttamente dall'ente nazionale, ma non può essere esteso ai consiglieri eletti dalle associazioni specializzate di razza in manifestazioni dalle stesse organizzate in difetto di una specifica previsione normativa.

Decisione 30 novembre 2011 n. 17

Procedimento disciplinare – Applicabilità art. 8 del disciplinare degli esperti giudici

Procedimento disciplinare – Comportamento offensivo e ingiurioso – Illecito disciplinare – Sussiste

1. L'art. 8 del disciplinare degli esperti giudici si applica esclusivamente per i consiglieri del direttivo ENCI in manifestazioni organizzate direttamente dall'ente nazionale, ma non può essere esteso ai consiglieri eletti dalle associazioni specializzate di razza in manifestazioni dalle stesse organizzate in difetto di una specifica previsione normativa.

2. Sussiste responsabilità disciplinare in capo a un socio che, mediante un messaggio online, abbia tenuto un comportamento offensivo e ingiurioso che ha superato i limiti della civile convivenza e della critica nei confronti di una società specializzata, con la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione per mesi ventiquattro (nel caso di specie in appello è stata ridotta la sanzione, originariamente comminata dal collegio dei probi viri in primo grado, di sospensione per tre anni).